

CIRCOLO DELLA LIRICA di PADOVA

STATUTO

(aggiornamento e approvazione Assemblea dei Soci e del 21 aprile 2013)

PREFAZIONE

L'Associazione nasce il 18 luglio 1983 con atto costitutivo redatto in Padova presso lo studio del notaio Umberto Meneghetti in Galleria Eremitani, 5 registrato al N° 29.709 di Rep. 6249 di Racc. con il nome "CIRCOLO AMICI DELLA LIRICA – AURELIANO PERTILE". Successivamente, in data 31-10-1984 modifica il nome in "CIRCOLO DELLA LIRICA DI PADOVA", con un atto interno approvato dall'Assemblea dei soci, tuttora conservato, ed è iscritta con tale nome nei registri dei vari Enti.

Art. 1- COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale e di Promozione Sociale "CIRCOLO DELLA LIRICA DI PADOVA" con sede presso l'abitazione del Presidente in carica o in altro luogo indicato dallo stesso.

Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Diffondere, incrementare e approfondire la conoscenza e la cultura della musica lirica, sia fra gli associati, sia negli ambienti esterni. Stimolare, consolidare il gusto e la passione per la lirica, inserendola in un ampio e vivo contesto culturale che abbracci gli interessi anche delle giovani generazioni. Attuare in favore dei propri associati iniziative nel campo della cultura, del turismo, dello spettacolo e dello svago e una più completa attività umana e sociale, mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero. Il Circolo della Lirica intende perseguire finalità di solidarietà e di tutela degli interessi dei propri iscritti.

Art. 3 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha fini di lucro e ha carattere assolutamente apartitico.

Art. 4 - PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti da:

- a) contributi associativi ordinari annualmente deliberati dal C.D. (Consiglio Direttivo)
- b) contributi straordinari di soci ed Enti, da erogazioni, lasciti diversi, proventi occasionali e introiti vari che sarà facoltà del Consiglio Direttivo accettare o rifiutare
- c) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito
- d) pubblicazioni musicali e pubblicitarie
- e) ricavo delle manifestazioni e delle attività svolte dall'Associazione.

Art. 5 - BILANCI

L'anno amministrativo va da gennaio a dicembre. Entro il mese di gennaio l'Assemblea dei Soci è convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Gli eventuali avanzi di bilancio o utili conseguiti verranno assegnati alla voce di bilancio "Riserve ordinarie e straordinarie" da riportare nell'esercizio successivo. Resta in ogni modo inteso che eventuali utili non potranno tassativamente essere ripartiti tra soci a nessun titolo o ragione.

Art. 6 - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è aperta indistintamente a tutti coloro che liberamente accettino il presente Statuto, senza distinzioni di sesso, cittadinanza, razza, idee politiche e

religiose. Per iscriversi all' Associazione è necessario compilare il modulo previsto. Il Consiglio decide sull'ammissione.

Al momento della sua ammissione, l'Associato riceverà la tessera sociale, documento atto a qualificarlo come tale, e potrà consultare lo Statuto nel sito web www.circolodellalirica.it. L'iscrizione potrà essere effettuata in qualsiasi momento e dovrà essere rinnovata attraverso la quota associativa all'inizio di ogni anno sociale. Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al C. D. con la restituzione della tessera sociale.

Art. 7 - ANNO SOCIALE E QUOTE ASSOCIATIVE

L'anno sociale inizia il 1° di settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. I soci sono tenuti a versare la quota associativa dal 1° settembre al 31 dicembre. E' facoltà di ogni aderente versare quote maggiori senza che ciò costituisca motivo di privilegio. Il mancato pagamento del contributo annuale comporta la perdita del diritto di socio.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a perseguire gli scopi dell'Associazione. L'Associazione è fondata sul volontariato, perciò qualsiasi mansione coperta dai Soci non darà diritto a compensi. In deroga, il C. D. potrà corrispondere compensi o parcelle per prestazioni professionali e artistiche da parte di Associati.

Art. 9 - DECADENZA DA SOCIO

La qualifica di socio decade per: morte; dimissioni; espulsione decisa dal C. D., sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - SOCI MOROSI

I Soci si considerano morosi se al 31 dicembre di ogni anno non avranno provveduto a versare la quota associativa per l'anno in corso. I Soci che si rendessero morosi saranno invitati dal C. D. al pagamento della quota, pena la perdita dei diritti di socio.

11 - SOCI ONORARI

I Soci onorari sono a vita e nominati dal C. D.: non versano la quota associativa, non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali. Un socio onorario può comunque diventare socio ordinario versando la quota associativa annuale e acquisendo i relativi diritti e doveri.

Art 12 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario viene individuato dal C.D., per meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione e per la promozione degli scopi della stessa, e nominato dall'Assemblea dei soci. La carica, a vita, è a titolo onorifico.

Art. 13 - ORGANI SOCIALI

Gli organi Sociali sono: a) Assemblea Generale dei Soci; a) Presidente;c) Consiglio Direttivo, formato da 9 Consiglieri; d) Presidente Onorario; e) Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri; f) Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da due membri

Art. 14 - ELEZIONI

Le elezioni per il rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri avranno luogo ogni tre anni, in occasione dell'Assemblea ordinaria, entro il mese di giugno e si svolgeranno a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in possesso della tessera sociale da

almeno un anno e in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. Ogni Socio ha il diritto di candidarsi.

Ogni Socio può esprimere una preferenza per l'elezione del Presidente, tre preferenze per l'elezione del C. D. e una per il Collegio dei Revisori dei Conti, due per i Probiviri. In caso di eccesso di preferenze, voto e scheda sono dichiarati nulli. Risultano eletti: alla presidenza dall'Associazione il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di preferenze; nei C. D. i nove candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze, nel Collegio dei Revisori dei Conti i due candidati più votati e nel collegio dei Probiviri i 3 candidati più votati.

Ogni Socio può delegare un altro Socio, in regola con le quote sociali, a esprimere il voto in sua vece; la delega deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante, firmata dallo stesso. Ogni Socio non può supportare più di 2 deleghe. Le operazioni di voto sono coordinate da una Commissione Elettorale formata da un Presidente, un segretario e tre scrutatori, proposti dal Presidente o dal C.D.

Art. 15 - ASSEMBLEA E SUE PREROGATIVE

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante. Elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; approva il bilancio preventivo e consuntivo; delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal C.D. Essa si riunisce di regola una volta all'anno. Può essere convocata, in via straordinaria, ogni volta in cui il C. D. lo ritenga necessario o su richiesta di non meno di 1/5 dei Soci in regola con la quota.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione si effettua mediante avviso scritto ai soci (notiziario) almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare: il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'ordine del Giorno. Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci in regola con la quota sociale; qualora non si raggiunga tale numero, l'Assemblea, anche senza esplicita indicazione della convocazione, si intende convocata dopo trenta minuti e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, compreso le modifiche dello Statuto, sono approvate a maggioranza dei presenti.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. è composto da nove Soci eletti dall'Assemblea. Il Presidente assegna a due membri del Direttivo gli incarichi di Vicepresidente e di Tesoriere. Le cariche di segretario e direttore artistico vengono assegnate dal C.D. stesso a maggioranza semplice. I Membri del C.D. durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno un membro del C.D. sarà sostituito fino alle successive elezioni dal primo non eletto; in mancanza di questo potrà essere individuato a discrezione del C.D. un altro Socio. Il consigliere che non partecipi in modo continuativo e collaborativo agli incontri del direttivo e alle attività sociali, per tre volte consecutive (senza valida giustificazione) decade dalla carica stessa. Il C.D. invierà comunicazione scritta.

Il C.D. viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente almeno una volta al mese; può essere inoltre convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne venga richiesta al Presidente la convocazione da almeno 1/3 dei membri. Per la validità del C. D. occorre la presenza di almeno 5 (cinque) Membri. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti (consigliere e presidente). Le riunioni del C.D. sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, da uno dei membri prescelto di volta in volta dal Consiglio stesso.

Tutti i Soci che ne facciano richiesta hanno la facoltà di prendere visione dei verbali delle riunioni del C.D.

Art. 18 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso, che non siano statutariamente riservati all'Assemblea; formula i regolamenti interni, approva i bilanci consuntivo, preventivo ed economico finanziario elaborati dal tesoriere.

Il C.D. può, quando lo ritenga utile e necessario, affidare incarichi di lavoro, a livello di settore, a persone ritenute qualificate, anche se non appartenenti all'Associazione e ad altri Organismi. E' facoltà del C.D. conferire l'associazione onoraria a personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della Cultura, dell'Arte, dello Spettacolo e delle Attività Sociali. Il C.D. ha il compito di formare Commissioni, individuando i componenti tra i soci che desiderino farne parte, assegnando alle stesse le funzioni organizzative e operative per il raggiungimento degli scopi per cui sono costituite. Spetta al C.D. stabilire la durata delle Commissioni e il loro scioglimento.

Art. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, assume la legale rappresentanza, presiede il C.D., svolge tutte le funzioni contemplate dal presente Statuto e rimane in carica per 3 (tre) anni. E' responsabile del funzionamento del C.D. e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di esso. Può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del C.D. che devono comunque essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 (dieci) giorni. Al Presidente spetta la relazione all'assemblea dei soci delle attività svolte. Il Presidente è coadiuvato, per la parte amministrativa dal Tesoriere.

Art. 20 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente.

Art. 21 - TESORIERE

Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell'associazione e di presentarlo all'assemblea.

Art. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti mediante votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea contemporaneamente al C. D. All'insediamento elegge il suo Presidente. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria, viene convocato unicamente dal Direttivo. Ha il compito di comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'Associazione o tra organi dell'Associazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno sempre essere motivate e sono pubbliche. I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitraria del Collegio dei Probiviri ogni soluzione di controversia. I Probiviri possono essere invitati dal Presidente ad assistere alle riunioni del C. D. senza diritto di voto.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due Soci effettivi nominati dall'Assemblea. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di verificare la contabilità e la cassa ogniqualvolta lo ritenga opportuno, accertare la regolarità dei bilanci da presentare all'Assemblea dei soci e redigere la relativa relazione.

Art 24 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso di infrazioni, da parte dei Soci, delle norme sancite dal presente Statuto e dai

regolamenti interni nonché di insofferenza alle comuni regole di educazione o del reciproco rispetto, sentito il parere dei Probiviri, il C.D. potrà applicare le seguenti sanzioni:

a) ammonizione scritta

b) sospensione da ogni attività promossa dall'Associazione e benefici sociali per un periodo fino a 6 (sei) mesi

c) esclusione definitiva, nella forma prevista, da ogni attività e benefici sociali (espulsione)

Art. 25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La durata del Circolo è fissata a tempo indeterminato. Con riguardo alle cause di scioglimento, l'articolo 27 del Codice Civile (C.C.) prevede tre possibili ipotesi estintive, l'avvenuto raggiungimento dello scopo, la sopravvenuta impossibilità al perseguimento dello stesso e il venir meno della totalità degli associati. L'Assemblea dei soci, organo sociale deputato alla delibera su scioglimento e devoluzione, sarà convocata in seduta straordinaria. Il C.C. richiede per lo scioglimento di un'Associazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti, non effettuando alcuna distinzione tra prima e seconda convocazione. Per le modalità di votazione vedasi comunque art. 15. dello Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza su indicazione dell'Assemblea stessa. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci. Le operazioni di cancellazione dai pubblici uffici e la comunicazione ai soci dell'avvenuto scioglimento sarà svolta dal presidente uscente.

Art. 26 - NORMATIVE

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in campo civilistico e ai contenuti del decreto legge 460/97 e successive modifiche e integrazioni.